



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 Fonti normative	2
Art. 3 Soggetti accertatori	2
Art. 4 Fase di accertamento della violazione	2
Art. 5 Soggetti responsabili della violazione – Identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido – Solidarietà	3
Art. 6 Principio di specialità - Connessione obiettiva con un reato	3
Art. 7 Verbale di contestazione	3
Art. 8 Notificazione	4
Art. 9 Pagamento in misura ridotta	5
Art. 10 Rapporto tecnico	5
Art. 11 Scritti Difensivi – Audizione - Commissione Tecnico Giuridica	5
Art. 12 Ordinanza Ingiunzione	6
Art. 13 Spese di procedimento	7
Art. 14 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione	8
Art. 15 Costituzione in giudizio	8
Art. 16 Iscrizione a Ruolo	8
Art. 17 Disposizioni finali	8

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti amministrativi commessi nell'ambito territoriale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, in materia di:
 - igiene e sanità pubblica;
 - sicurezza alimentare;
 - prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sanità pubblica veterinaria e lotta al randagismo;
 - vigilanza farmaceutica;
 - vigilanza e controllo sui requisiti autorizzativi e di accreditamento delle unità d'offerta sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 - divieto di fumo.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la gestione efficiente ed efficace di tutto il processo sanzionatorio, dalla fase di accertamento alla riscossione della somma dovuta ovvero fino alla intervenuta archiviazione del procedimento.

Art. 2 Fonti normative

Si richiamano le principali normative statali e regionali:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- D.P.R. n. 571/82 "Regolamento di applicazione art. 14 e 5 L. 689/81 in materia di sequestro;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" con particolare riferimento alla materia di alimenti, navigazione, circolazione stradale, violazioni finanziarie, assegni ed altro;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario";
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 "Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69";
- Legge Regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" – con particolare riferimento alla parte III – Potere sostitutivo, attività di vigilanza e controllo, sanzioni amministrative di competenza regionale (art. 24 e seguenti);
- Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 2 "Modifiche ed integrazioni alle L.R. 12/03/2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario) e 13/02/2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);
- Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale".

Art. 3 Soggetti accertatori

1. Gli accertamenti sono svolti da personale sanitario addetto al controllo ufficiale (Tecnici della Prevenzione, Veterinari, Medici, ecc.) o da operatori di diverso ruolo specificamente incaricati, nonché da altre Autorità competenti sull'osservanza di norme per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Gli operatori di ATS Insubria, nell'espletamento dei compiti loro attribuiti, nelle fasi di relazione diretta con soggetti terzi, devono essere muniti di tessera di riconoscimento.

Art. 4 Fase di accertamento della violazione

1. L'accertamento è una fase documentata del procedimento sanzionatorio; esso può avvenire mediante un'ispezione, un campionamento oppure una verifica documentale, presso strutture terze e/o presso le strutture di ATS.

2. In caso di ispezione o altra tipologia di controllo ufficiale (vigilanza, monitoraggio, sorveglianza, verifica, campionamento, audit), al termine della verifica deve essere redatto sul posto il relativo verbale nel rispetto delle procedure della S.C. competente, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:
 - Unità Organizzativa procedente;
 - generalità e qualifica degli ispettori e delle persone presenti;
 - data, ora d'inizio e fine del sopralluogo e luogo di accertamento;
 - obiettivi e campo di azione della verifica;
 - descrizione dettagliata dei fatti accertati;
 - elementi verificati, evidenze raccolte e risultati dei rilievi;
 - elenco dettagliato dei documenti acquisiti e di quelli richiesti;
 - eventuali prescrizioni: ove sia possibile indicare da subito le stesse, con la fissazione del termine per l'assolvimento delle stesse ovvero richiesta di integrazioni documentali;
 - irregolarità riscontrate con i riferimenti delle norme violate, ove siano immediatamente accertabili;
 - eventuali dichiarazioni dei presenti al sopralluogo;
 - eventuale rifiuto del Legale rappresentante o dei presenti a sottoscrivere il verbale.
3. Il verbale del controllo deve essere firmato da tutti gli operatori che hanno eseguito il controllo con la specificazione della qualifica e siglato in ogni sua pagina, compresi eventuali allegati che si sia ritenuto di far diventare parte integrante del verbale stesso.
4. Il controllo si conclude con la lettura e la consegna di una copia del verbale alla persona che ha assistito al controllo, anche se diversa dal Legale Rappresentante della struttura oggetto del controllo; la consegna avviene anche ove il rappresentante della struttura si rifiuti di firmare il verbale, documentandone la circostanza.
5. Ove le verifiche non si esauriscano in loco ma si rendano necessari ulteriori approfondimenti, dovrà darsi atto nel verbale di controllo di tale evento; successivamente dovrà essere redatto ulteriore verbale di controllo con evidenza dell'esito delle verifiche effettuate, anche se favorevoli alla struttura.
6. Anche in caso di controllo documentale presso strutture terze e/o presso le strutture di ATS, deve essere redatto apposito verbale delle verifiche effettuate e del loro esito.

Art. 5 Soggetti responsabili della violazione – Identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido - Solidarietà

1. Soggetto attivo dell'illecito amministrativo può essere solo una persona fisica.
2. La persona giuridica è obbligata in solido per le violazioni commesse nell'interesse proprio dal rappresentante o dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
3. Se non già diversamente disposto, ogni cambio del Rappresentante Legale non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico con la conseguente successione del rapporto precedentemente in capo. Pertanto, in sede di definitivo accertamento si procederà nei confronti del Rappresentante Legale in carica al momento della contestazione.
4. Il pagamento per intero della sanzione da parte di uno degli obbligati in solido libera gli altri coobbligati.

Art. 6 Principio di specialità - Connessione obiettiva con un reato

1. Ove l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, si determina il trasferimento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, competente a conoscere del reato, come previsto dall'art. 24 L. 689/1981.
2. Tale principio trova applicazione allorché la violazione amministrativa, in astratto contestabile, costituisca un elemento del fatto-reato, ovvero costituisca antecedente necessario per la pronuncia sulla sussistenza di un reato e non trova invece applicazione quando l'illecito amministrativo e quello penale si riferiscono a due momenti distinti del comportamento del trasgressore.
3. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 è trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente per il reato, senza ingiusto ritardo.

Art. 7 Verbale di contestazione

1. Ai fini dell'accertamento previsto dall'art. 13 L. 689/1981, deve essere redatto verbale di contestazione.
2. Il Sommario Processo Verbale deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 28 L.R. 1/2012:
 - a) data, ora e luogo di accertamento;
 - b) generalità e qualifica degli agenti accertatori, domiciliati per la funzione presso la sede legale ATS;
 - c) generalità del trasgressore come previsto all'art. 5, punto 1;
 - d) descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

- e) indicazione puntuale delle norme che si ritengono violate, ovvero nel caso di contestazione non immediata, richiamo al verbale di sopralluogo;
 - f) individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981;
 - g) indicazione dell'Autorità Competente alla quale gli interessati possono chiedere di essere sentiti ovvero possono presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;
 - h) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'indicazione dell'ente a favore del quale il pagamento deve essere effettuato e relative modalità di pagamento (PagoPa);
 - i) eventuale dichiarazione resa dal trasgressore in fase di controllo;
 - j) sottoscrizione degli agenti accertatori, ovvero firma digitale degli stessi operatori ATS;
 - k) relata di notifica (in calce all'atto – con nota firmata digitalmente per invio via PEC);
 - l) in calce all'atto devono essere indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
3. Il Sommario Processo Verbale deve essere notificato, entro i termini previsti dai commi da 1 a 3 dell'art. 14 della L. 689/1981, al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido con due distinti invii.
 4. L'accertatore utilizza per la redazione e registrazione del SPV, l'apposito sistema informativo aziendale (ora denominato "Santionibus"), che assegnerà il numero univoco ATS del processo verbale; l'operatore accertatore è responsabile degli aggiornamenti, nel sistema informativo, dell'intera istruttoria (termini notifica, rapporto art. 17 L. 689/81 o invio controdeduzioni alla Commissione Tecnica Giuridica).
 5. La qualifica di contravventore, ovvero di rappresentante dell'impresa, deve essere confermata da atti pubblici (es. visure camerali, etc) o da espresse deleghe acquisite dagli atti.

Art. 8 Notificazione

1. La notificazione spiega gli effetti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241/1990.
2. La notificazione deve essere eseguita direttamente dall'accertatore, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai sensi degli artt. 137 e 149-bis.
3. L'accertatore verbalizzante provvede a redigere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia conforme all'originale, in caso di invio a mezzo posta.
4. L'avviso di ricevimento, quale documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso del plico raccomandato, deve essere completato in ogni sua parte lo stesso giorno di consegna e deve riportare gli estremi del numero del verbale. Non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679.
5. La notifica a mezzo posta si ha per avvenuta e si perfeziona per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di deposito del plico presso l'Ufficio postale.
6. Nel caso di destinatario "trasferito" l'accertatore provvederà ad effettuare una verifica attraverso i pubblici registri del comune presso il quale risulta l'ultima residenza del destinatario. Sarà sempre cura dell'operatore provvedere al successivo invio presso la nuova residenza.
7. Nel caso di destinatario "sconosciuto/irreperibile" l'operatore provvederà ad effettuare una verifica attraverso i pubblici registri del comune presso il quale risulta l'ultima residenza del destinatario. Nei casi di irreperibilità assoluta, l'accertatore richiede al comune l'affissione dell'avviso all'albo comunale; la notificazione si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tale procedura avviene per il tramite del messo notificatore del comune dell'ultima residenza del destinatario.
8. La notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata deve essere eseguita, a norma dell'art. 14 L. 689/1981, con le modalità previste dagli artt. 137 e 149-bis C.P.C.; nello specifico, l'art. 149-bis C.P.C. prevede che l'operatore trasmetta copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale. L'indirizzo PEC del destinatario deve risultare iscritto in pubblici elenchi (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - RegInde, il Registro delle Imprese registroimprese.it); la relata di notificazione deve essere predisposta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di PEC; la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta "consegna" inviata dal gestore PEC del destinatario.

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del SPV, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore o l'obbligato in solido, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.
2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio.

Art. 10 Rapporto tecnico

1. Gli operatori accertatori, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 24 L. 689/1981, ove non sia stata effettuato il pagamento in misura ridotta o non siano stati presentati scritti difensivi e/o richieste di audizione, devono presentare rapporto al Direttore della S.C. competente per materia/territorio, allegando:
 - originale del Sommario Processo Verbale;
 - prova dell'avvenuta notifica.
2. Il Direttore della S.C., delegato dal Direttore Generale, procede alla predisposizione, firma e notifica dell'Ordinanza di Ingunzione, come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 11 Scritti Difensivi – Audizione – Atti in Autotutela

1. Entro il termine previsto dall'art. 18 comma 1 L. 689/1981, il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare all'Autorità Competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere ascoltati o entrambe le fattispecie.
2. Al fine di assicurare la terzietà del giudizio la S.C. Affari Generali e Legali, procede all'istruttoria delle pratiche relative ai SPV, per i quali siano pervenuti scritti difensivi o richieste di audizione, compresi i casi archiviazione anche in autotutela.
3. La stessa S.C. procede alla registrazione e gestione dei SPV di competenza dell'ATS, come previsto all'art. 1 del presente Regolamento, ma contestati e notificati da altre Autorità Competenti.
4. Per la gestione della documentazione prodotta dal trasgressore e/o obbligato in solido e delle Audizioni, la S.C. Affari Generali e Legali si avvale di esperti delegati dai Direttori delle S.C. competenti per materia, che partecipano alla Commissione Tecnico Giuridica.
5. I Direttori delle S.C. rimangono competenti per la convalida di sequestro e/o applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
6. È costituita una Commissione Tecnico Giuridica, con competenza trasversale su tutte le materie di cui all'art. 1, ai fini della gestione delle fattispecie di cui all'art. 11.
7. La Commissione è così composta secondo le rispettive competenze:
 - Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, in qualità di Presidente, o suo delegato;
 - Il Direttore della S.C. competente per materia o suo delegato;
 - Un funzionario individuato dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con funzioni di segretario verbalizzante.
8. La commissione può avvalersi di personale della S.C. Avvocatura, con compiti di supporto legale.
9. I componenti della Commissione Tecnico Giuridica provvedono a:
 - esaminare, sotto il profilo formale e sostanziale, gli scritti difensivi, la documentazione relativa all'accertamento e notifica del Sommario Processo Verbale;
 - valutare le motivazioni dedotte nelle memorie difensive;
 - espletare le audizioni ove l'interessato abbia richiesto di essere sentito.
10. Il contravventore, che ne abbia fatto formale richiesta, viene convocato con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.
11. Dell'audizione è redatto verbale rilasciato in copia ai soggetti intervenuti. La mancata presentazione dell'interessato all'audizione, non congruamente giustificata, sarà considerata come rinuncia.
12. L'interessato può delegare a partecipare all'audizione un'altra persona munita di delega scritta con allegato documento di identità del delegante in corso di validità.
13. Terminata l'eventuale fase di audizione, la Commissione Tecnico Giuridica, valuta:
 - la sussistenza degli elementi oggettivi (condotta omissiva o commissiva del trasgressore), supportata da valutazioni degli accertatori circa l'adozione o meno delle prescrizioni impartite;
 - l'assenza di cause di esclusione della responsabilità;
 - la regolarità della notificazione del verbale di accertamento, sia al trasgressore, sia all'obbligato in solido;
 - il diritto a riscuotere le somme dovute, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981;
 - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 L. 689/1081;
 - l'eventuale reiterazione di violazione ai sensi dell'art. 8-bis L. 689/1981;
 - le deduzioni esposte negli scritti difensivi o in sede di audizione;
 - le controdeduzioni inviate dall'accertatore.
14. L'istruttoria si conclude, in ogni caso, entro 5 anni dalla data di notifica del SPV, con la predisposizione e notifica, a firma del Direttore S.C. Affari Generali e Legali, delle Ordinanze di Ingunzione o di Archiviazione, come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 12 Ordinanza Ingunzione – Archiviazione

1. Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall'art. 16 L. 689/1981, viene predisposta apposita Ordinanza Ingunzione.

2. In caso di presentazione di scritti difensivi o audizione, l'Ordinanza deve essere adeguatamente motivata, al fine di consentire l'esercizio di difesa del trasgressore, tenuto conto degli scritti difensivi o delle ragioni esposte in sede di audizione, con il richiamo degli atti accertativi.
3. L'Ordinanza Ingunzione deve contenere i seguenti elementi:
 - numero e data di emissione;
 - descrizione della violazione nei suoi elementi di fatto e di diritto;
 - generalità del trasgressore e degli obbligati in solido;
 - motivazioni per cui si è ritenuto fondato l'accertamento;
 - criteri utilizzati per la determinazione dell'ammontare della sanzione;
 - somma da pagare a titolo di sanzione e spese di procedimento;
 - modalità di pagamento con PagoPA;
 - avvertenza che in difetto di pagamento si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta;
 - termine e autorità giudiziaria cui è possibile proporre opposizione;
 - firma del Direttore competente all'adozione dell'atto;
 - relata di notifica in calce all'atto.
4. Le Ordinanze sono gestite dal sistema informativo "Santionibus", che procede alla loro numerazione e fascicolazione attraverso il sistema di protocollo ATS "Folium".
5. Nel proporre l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, l'entità di sanzioni non pecuniarie graduabili e l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie facoltative, l'ufficio competente dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/81 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e dal presente Regolamento.

A Tal fine:

- la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dalla intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, desunta dagli atti ed elementi forniti dall'organo accertatore;
- l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione commessa, va intesa come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione della violazione;
- la "personalità del trasgressore" è valutata in ordine alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore nei cinque anni antecedenti la data della violazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 689/81;
- le "condizioni economiche" sono valutate tenendo conto dello stato economico disagiato del trasgressore.

L'ammontare della sanzione da irrogare mediante Ordinanza di Ingunzione deve rispettare i seguenti criteri:

- a) la presenza di precedenti violazioni (reiterazione) della stessa disposizione accertate con provvedimento esecutivo, accertata secondo i criteri indicati all'art. 8 bis L. 689/1981, comporta una maggiorazione della sanzione irrogata: in tal caso l'entità della somma da irrogare viene calcolata come segue:

numero precedenti	aumento
uno	Importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 10%
due	Importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 15%
tre o più	Importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 30%

- b) importo pari al pagamento in misura ridotta nei seguenti casi in cui il trasgressore:
 - non abbia mai commesso alcuna violazione amministrativa della stessa indole, accertata con un provvedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 8 bis comma 2 L. 689/81;
 - non abbia provocato danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero il danno sia di lievissima entità, oppure abbia riparato interamente il danno prima dell'emissione dell'Ordinanza Ingunzione;
 - c) importo pari al minimo edittale quando la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma.
 - d) Specie nei casi in cui il trasgressore non abbia più dato notizie di sé e non esistano scritti o sopralluoghi che possano orientare la commissione, la stessa, sentiti gli agenti accertatori, deve riferirsi al momento dell'illecito stante l'inapplicabilità di cui al disposto dell'art. 16 comma 1 L. 689/81.
6. Qualora dall'istruttoria svolta dalla Commissione Tecnico Giuridica (controdeduzioni operatori, esame scritti difensivi, difese dell'interessato) venga ritenuto infondato l'accertamento svolto dagli Ispettori dell'ATS o di altre Autorità Competenti o emerga la carenza di responsabilità del contravventore, il Direttore S.C. Affari Generali e Legali emette Ordinanza di Archiviazione.
 7. L'archiviazione viene disposta ove si riscontrino nel SPV le seguenti irregolarità:

- errata individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido o della norma violata;
 - fondatezza delle controdeduzioni con riguardo all'assenza di responsabilità delle persone individuate come trasgressore o come obbligato in solido;
 - commissione della violazione per errore sul fatto non determinato da colpa: il presunto trasgressore, in tal caso ha l'onere di dimostrare l'inevitabilità dell'ignoranza, dovendo provare la sussistenza di quegli "elementi positivi estranei" tali da indurlo in un errore non colpevole circa la legittimità del suo operato, ovvero, un errore non rimproverabile, in quanto non avviabile con l'ordinaria diligenza.
8. L'Agenzia può agire in sede di autotutela nei casi di prescrizione, in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione o di errori nella notifica del verbale di accertamento.
 9. Il contravventore che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione applicata, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza. Il Direttore della SC Affari Generali e Legali autorizza il pagamento rateale della sanzione pecuniaria determinata nell'Ordinanza Ingiunzione.
 10. La richiesta deve contenere:
 - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, nonché ogni altra documentazione utile a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, nonché il reddito complessivo lordo; gli obbligati che non siano persone fisiche dovranno produrre una relazione adeguatamente documentata che evidenzi le ripercussioni che potrebbero derivare dall'applicazione della sanzione anche nei confronti dei lavoratori;
 - il numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
 11. Il pagamento rateale della sanzione è concesso con la stessa Ordinanza Ingiunzione che determina la sanzione nel caso in cui la richiesta di rateizzazione pervenga prima della sua emissione; se presentata dopo l'emissione del provvedimento esecutivo, il Direttore di S.C. lo dispone con proprio atto, specificando termini ed allegando i relativi PagoPa.
 12. Il numero delle rate, che non può essere superiore a trenta, è determinato come segue:
 - a) rapporto tra ammontare della sanzione pecuniaria e reddito complessivo lordo dichiarato ai fini delle imposte sul reddito nell'ultima dichiarazione presentata moltiplicato per 100. Il coefficiente determinato rappresenta il numero delle rate massime in cui è possibile suddividere l'importo dovuto;
 - b) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00;
 - c) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nel primo giorno di ogni mese;
 - d) il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione ed è dovuto il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;
 - e) in caso di diniego della rateazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della comunicazione tramite emissione di PagoPa;
 - f) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.

Art. 13 Spese di procedimento

1. Nel SPV e nell'Ordinanza Ingiunzione devono essere indicati distintamente gli importi relativi alle spese di procedimento, comprensivi delle spese per la predisposizione degli atti, delle eventuali spese postali, delle spese per la notifica ai sensi del C.P.C. determinate in misura forfettaria, delle spese amministrative e di notifica dell'intero procedimento.
2. L'ammontare è determinato come segue:
 - Verbale di contestazione di illecito amministrativo € 20;
 - Ordinanza Ingiunzione € 60.

Art. 14 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, il contravventore o l'obbligato in solido possono presentare ricorso davanti al Tribunale/Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione in base alla competenza per materia stabilita dall'art. 22-bis L. 689/1981.

Art. 15 Costituzione in giudizio

1. Nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale/Giudice di Pace, l'Agenzia si costituisce entro 10 giorni dalla data dell'udienza, avvalendosi della S.C. Avvocatura o di funzionari appositamente delegati, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 150/2011.
2. La S.C. Avvocatura, in collaborazione con la S.C. Affari Generali e Legali, nei casi di particolare rilevanza economica o concernenti questioni di diritto a valenza complessa:

- esamina e valuta i ricorsi;
 - predispone gli atti di difesa previsti dal rito del lavoro cui il procedimento di opposizione è ricondotto;
 - assicura la partecipazione alle udienze;
3. In caso di accoglimento del ricorso da parte dell'Autorità Giudiziaria, la S.C. Avvocatura, congiuntamente alla S.C. Affari Generali e Legali, valuta la sussistenza dei presupposti per la proposizione di gravame.

Art. 16 – Iscrizione a ruolo

1. Il mancato pagamento dell'Ordinanza Ingiunzione determina l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 689/1981.
2. Le S.C. che hanno istruito le ordinanze di ingiunzione ove verificano che il pagamento non è stato effettuato entro i termini previsti, trasmettono trimestralmente l'elenco delle ordinanze (come da format presente nel sistema informativo) alla S.C. Affari Generali e Legali, che provvede alla iscrizione a ruolo.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 150/2011.
2. Eventuali modifiche dettate da leggi o atti aventi forza di legge ovvero da norme regolamentari aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, debbono intendersi recepite in modo automatico.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione, intendendosi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.